



# PRECARIETTO

LE NOTIZIE DAL MONDO DELLA SCUOLA PER I DOCENTI PRECARI

ANNO I - Numero **3**

## GRUPPO INSEGNANTI PRECARI



**TUTTI  
UNITI  
SI  
VINCE**

GILDA DEGLI INSEGNANTI CATANIA

## SOMMARIO

<b>PRECARI NEL LAVORO E NEI DIRITTI</b> .....	<b>1</b>
<b>LA BACHECA SINDACALE</b> .....	<b>2</b>
<b>NORMATIVA PRECARIATO</b> .....	<b>4</b>
<b>GILDA DEGLI INSEGNANTI DI CATANIA</b> .....	<b>7</b>

**IL GRUPPO PRECARI DELLA GILDA  
DEGLI INSEGNANTI DI CATANIA  
RICEVE MERCOLEDÌ POMERIGGIO  
DALLE ORE 17,00 ALLE 19,00**

### **PRECARI NEL LAVORO E NEI DIRITTI**

"Hai di che gloriarti!"

"Non capisco di che cosa devo gloriarmi" disse Alice.

Humpty Dumpty fece un sorriso sprezzante. "Non lo capisci, perché non te l'ho ancora spiegato.

Vuol dire che è un argomento che ti stende a terra!"

"Ma "gloriarsi" non vuol dire "un argomento che ti stende a terra"" obiettò Alice.

"Quando io uso una parola" disse Humpty Dumpty con un certo sdegno, "quello significa ciò che io voglio che significhi... né più né meno".

"La questione è" disse Alice, "se lei può costringere le parole a significare così tante cose diverse".

"La questione è" replicò Humpty Dumpty, "chi è che comanda... ecco tutto"

*Lewis Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie*

Ai precari italiani da qualche tempo sembra di vivere in un mondo assurdo e surreale, dove tutte le regole sono stravolte e capovolte, come quello descritto da Lewis Carroll nel suo capolavoro.

Con la differenza, però, che non si tratta di una favola, ma di una dura realtà, e che l'ingenuo stupore di Alice è sostituito da una rabbia infinita, mista spesso a disperazione.

Chi è che comanda nella scuola italiana? Parole, cifre, situazioni, norme, cambiano di volta in volta il loro significato, creando una situazione di sperequazione e di incertezza del diritto che intacca alla radice i più elementari principi di uguaglianza ed equità di trattamento, che sono a fondamento di uno stato che voglia dirsi democratico.

"Non ci sono soldi": eppure per finanziare le scuole private i soldi si trovano!

"Non ci sono cattedre" : eppure le cattedre per gli IRC spuntano fuori (mentre migliaia di docenti vincitori di concorso rimangono a bocca asciutta)!

"Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso" (art. 97 della Costituzione): eppure, decine di migliaia di docenti che un concorso - ordinario o riservato che sia - hanno superato, si vedono sistematicamente scavalcati nelle graduatorie per l'insegnamento.

Per non parlare, poi, di anni e anni di servizio prestato e di esperienza professionale maturata, che vengono tranquillamente mortificati e penalizzati, come se non valessero nulla.

Come se - da sempre - la scuola non si sia retta anche sull'impegno e la professionalità di chi, anno per anno, è stato assunto per "tappare i buchi" del sistema.

Chi comanda nella scuola italiana? Chi stabilisce alla parola "abilitazione" un significato e valore diverso a seconda di come sia stata conseguita? Chi stabilisce per chi ci sono cattedre e soldi, e per chi non ci sono?

Chi stabilisce che l'anzianità di servizio ha valore sempre, tranne che per chi aspira a una cattedra di insegnamento?

Chi stabilisce che, pur essendo tutti uguali, qualcuno è "più uguale degli altri"?

Chi stabilisce quando ricorrere al Consiglio di Stato a seguito di una sentenza sfavorevole, e quando no?

Chi stabilisce quali carte debbano stare sul tavolo (magari perché ci sono le elezioni alle porte) per poi cambiarle, o creare le condizioni perché cambino al momento opportuno (magari quando le elezioni sono terminate)?

Chi? E soprattutto, perché?

## **LA BACHECA SINDACALE**

A cura del Prof. Nicolosi  
responsabile Docenti precari  
della Gilda degli Insegnanti di Catania

### **AAA SUPPLENTI CERCASI**

Per diverse scuole del Nord, negli ultimi mesi, la ricerca di un sostituto da mandare in classe è diventato un vero e proprio rompicapo.

L'allarme lo lancia la Gilda degli insegnanti e trova conferma nella testimonianza di chi deve ogni giorno fare quadrare i conti con titolari e supplenti.

Il perché è presto detto. Con l'ultimo aggiornamento della scorsa primavera, migliaia di supplenti meridionali che nel recente passato hanno tentato la fortuna nelle regioni del Nord si sono decisi a rientrare a casa. Parecchi di loro hanno voluto evitare il rischio di essere inseriti in coda alla graduatoria dal prossimo aggiornamento: quello del 2009. Così le liste dei supplenti, al Nord, si sono sensibilmente assottigliate creando non pochi problemi alle scuole. Per coprire i buchi lasciati dagli insegnanti assenti per qualche settimana, in malattia o in maternità, le segreterie scolastiche devono fare i salti mortali. E, se sono fortunate, possono incaricare un supplente inserito nelle cosiddette graduatorie d'istituto o chiamare neolaureati fuori graduatoria.

Le famiglie si lamentano ma la situazione sembra destinata a peggiorare e il prossimo anno potrebbero essere nominati anche laureandi.

In appena un anno, le liste dei supplenti delle regioni settentrionali hanno perso circa 10 mila docenti mentre in quelle del Sud ne contano 10 mila in più. La mappa del precariato della scuola conta, oggi, il 51 per cento dei precari nel Mezzogiorno e il 30 per cento al nord. «Per molte classi di concorso nelle regioni del settentrione d'Italia - dice Antonio Antonazzo, responsabile del precariato per la Gilda - le graduatorie di istituto sono già esaurite e il numero di docenti è insufficiente a coprire i posti esistenti». Una situazione che si verifica soprattutto in Piemonte e Lombardia dove le graduatorie "ad esaurimento" si sono alleggerite rispettivamente del 16 e 14 per cento. Ma anche in Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. «Siamo costretti ad assegnare supplenze di 2/3 ore settimanali a docenti neolaureati», spiega Giuseppe Ierardi, preside dell'istituto superiore Ernesto Guala di Bra, in provincia di Cuneo, che continua: «Il meccanismo per assegnare gli incarichi è farraginoso e spesso passano alcuni giorni per cercare un sostituto. Alla penuria di laureati in Matematica, per esempio, sopperiamo con gli ingegneri o i laureati in Economia».

Il fenomeno, sempre nelle regioni del Nord, sembra scandito non solo dalla penuria di aspiranti docenti, ma anche da un crescente disinteresse verso l'insegnamento. Dopo essersi inseriti in lista, infatti, molti precari rifiutano supplenze anche di alcuni mesi.

Danila lavora nella segreteria della scuola media di Fossano (CN) ed è addetta proprio alla nomina dei supplenti.

«In alcune materie - racconta - abbiamo difficoltà a nominare i supplenti. Quest'anno, abbiamo nominato un supplente di Francese per diverse settimane reclutandolo dalla terza fascia della graduatoria d'istituto».

Dove si iscrivono i neolaureati sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento.

«La situazione, nei prossimi anni, probabilmente peggiorerà - dice Danila - perché in parecchi pur essendo iscritti in graduatoria rifiutano la supplenza perché troppo breve o in sede eccessivamente lontana dal luogo di residenza. I meridionali accettavano quasi sempre».

Eppure in Italia trovare un supplente, in teoria, non dovrebbe essere troppo difficile. Oltre ai 240 mila precari in possesso di abilitazione e con diversi anni di lavoro alle spalle, le scuole possono contare sulle cosiddette graduatorie d'istituto dove può inserirsi anche chi non è in possesso di abilitazione. Un popolo formato da 460 mila aspiranti che, evidentemente, non basta a coprire le esigenze della scuola.

**ORGANICI: DAL 1° SETTEMBRE 11MILA POSTI DI LAVORO IN MENO LA GILDA DENUNCIA: QUALITÀ DELLA SCUOLA SEMPRE PIÙ BASSA**

La scure del Governo continua ad abbattersi sulla scuola, cancellando migliaia di posti di lavoro.

Risultato: si svuotano le cattedre e si condanna l'istruzione italiana a scendere a un livello sempre più basso. A lanciare l'allarme è la Gildea degli Insegnanti che denuncia il taglio di 11mila posti nell'organico già a partire dal prossimo primo settembre. «Una linea - attacca il coordinatore nazionale Rino Di Meglio - che Palazzo Chigi intende adottare anche nei prossimi anni, fino ad arrivare, nel 2010/2011, a 33mila posti di lavoro in meno. Dal prossimo anno i tagli peseranno per 6mila unità nelle scuole superiori e 5mila nella scuola primaria. Per il momento - spiega Di Meglio - non saranno toccate la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di primo grado. Ma non potranno più essere assegnati posti di sostegno in deroga e, quindi, a molti alunni disabili non potrà essere pienamente garantito il diritto allo studio».

Abolizione delle sperimentazioni nei licei, diminuzione del numero degli indirizzi, eliminazione dell'organico funzionale nelle primarie e in tutti gli ordini e gradi di scuola: «Così - denuncia ancora la Gildea - saranno operati i tagli annunciati. E ad aggravare ulteriormente la situazione - aggiunge il coordinatore nazionale - sarà il sovrappioppamento delle classi, che potranno essere formate anche da 33 alunni, compromettendo la sicurezza e la salute di allievi e insegnanti. È evidente - conclude Di Meglio - che esiste una stretta correlazione tra i tagli sistematici con i quali, da oltre un decennio, i governi stanno

sistematicamente colpendo la scuola statale, e il costante peggioramento della qualità dell'istruzione rilevato anche dai rapporti dell'Ocse».

**CON LO STIPENDIO DI FEBBRAIO ANCHE I SUPPLENTI TEMPORANEI AVRANNO GLI ARRETRATI**

Dopo le nostre sollecitazioni l'EDS sta predisponendo l'aggiornamento del pacchetto Sissi e lo invierà alle scuole entro il prossimo 15 febbraio.

Questo permetterà l'adeguamento delle retribuzioni e il pagamento degli arretrati anche per il personale supplente temporaneo analogamente a quanto previsto per il personale retribuito direttamente dal Ministero dell'Economia.

Saranno anche ricalcolati i compensi per le ore eccedenti prestate in sostituzione dei colleghi assenti e le indennità di maternità.

**POLITICA DEI TAGLI E QUALITÀ DELL' ISTRUZIONE**

**Di tagli si muore**

*Senza risorse umane e finanziarie è possibile operare con serenità nella Scuola? Eppure, di fronte ai rapporti internazionali che fotografano la crisi della Scuola italiana, il governo continua imperterrito la propria politica distruttiva.*

di Rino Di Meglio

Il Ministro della Pubblica Istruzione è molto attento alle esigenze della propaganda politica e promozionale, che usa senza risparmio, affermando spesso concetti condivisibili e al limite della banalità, mentre talvolta rilascia dichiarazioni inaccettabili. La cruda realtà però si basa sui fatti ed i fatti ci dicono che il Governo, **in piena continuità con i precedenti**, opera sulla Scuola una politica di tagli di spesa, che ormai sortiscono effetti devastanti.

La politica dei tagli era iniziata molti anni fa con le cosiddette **"razionalizzazioni"** che, **"per migliorare il servizio scolastico"**, portarono alla **chiusura di numerose scuole**, che presidiavano le piccole comunità.

In seguito ci furono gli **"accorpamenti"** comunque destinati a risparmiare posti di organico per giungere poi, nell'ultimo quinquennio, a tagli più brutali che operano direttamente sul numero di alunni per classe, limitando perfino il sostegno agli svantaggiati. Si badi bene, ogni politica di tagli era accompagnata dalla promessa di **"organici funzionali e stabili per garantire la continuità didattica e migliorare l'offerta formativa"**, esattamente il contrario di quanto si realizzava nella pratica. Insomma a parole un luminoso avvenire, ma nei fatti si operava poi esattamente in senso contrario.

E quando da anni si legge che l'Italia, per investimenti nell'istruzione, si trova agli ultimi posti nella classifica dei paesi sviluppati, i nostri

governanti fanno finta di non sapere e continuano imperterriti nella loro politica distruttiva...

Nessuna meraviglia quindi, se i rapporti internazionali fotografano una qualità della Scuola in calo.

D'altra parte che esiti diversi ci potrebbero essere?

Il numero degli alunni è in aumento, **soprattutto per il massiccio e continuo ingresso dei figli degli immigrati stranieri, cioè di alunni che avrebbero bisogno di maggior attenzione, di interventi mirati e di integrazione.** Che fa il Governo ? Riduce il numero dei docenti ed aumenta la media di alunni per classe.

La situazione, sempre più frequente nella maggior parte delle Scuole statali, è la seguente: classi sovraffollate con inevitabile abbassamento della qualità di docenza a causa della totale assenza di risorse umane e finanziarie per fronteggiare la situazioni.

Chi di voi sarebbe in grado di operare con serenità di fronte a questo stato di cose?

**Anzi se qualche insegnante si ammala**, niente supplenti, alunni smistati nelle classi ed il tempo scolastico trasformato in custodia, anziché insegnamento.

Infatti, forse non tutti sanno che alle scuole superiori il supplente è chiamato solo per assenze del docente titolare che durano oltre i 15 giorni e alle scuole materne ed elementari i Dirigenti, nonostante la normativa consenta la chiamata del supplente anche per un solo giorno di assenza dell'insegnante, non provvedono alle sostituzioni perché spesso i soldi o non ci sono o non arrivano dal Ministero.

**Che dice il Ministro?** Il problema secondo lui si deve risolvere aggiornando di più i docenti, soprattutto quelli della scuola media, perché se i livelli si abbassano la responsabilità è degli insegnanti asini.

Per carità, nessuno nega la necessità di investire sull'aggiornamento dei docenti, da anni la Gilda degli insegnanti rivendica il diritto a dei periodi sabbatici per dare agli insegnanti la possibilità di fruire di quell'aggiornamento che è una componente essenziale della nostra professionalità.

Perlomeno abbiamo ottenuto una sia pur limitata deducibilità fiscale ( inserita nella Finanziaria per il 2008 ) delle spese di aggiornamento, con un primo piccolo successo.

Questo significa che sul totale delle spese sostenute dal docente, fino ad un massimo di 500 euro, si andrà a recuperare il 19% dell'importo.

**In conclusione, la miopia di un'intera classe politica, distratta verso una delle istituzioni fondamentali della Repubblica, mortifica e demotiva i docenti, oltretutto in discesa sociale per le basse retribuzioni, ed innesca una spirale negativa in fondo alla quale ci potrebbe essere la fine della Scuola pubblica statale così come già avvenuto in altri paesi occidentali, nei quali chi può deve rivolgersi al servizio privato.**

## **NORMATIVA PRECARIATO**

### **STUDENTI TURBOLENTI IN CLASSE**

Un docente, non reggendo alla situazione venutasi creare in una classe per la presenza di uno studente diciamo "irrequieto", si dimetteva e con ricorso al Tribunale di Firenze conveniva l'Istituto Scolastico per sentirlo condannare al pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso. Di indennità sostitutiva del preavviso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo fondato l'assunto del docente secondo il quale lo stesso era stato costretto a dimettersi a causa della condotta di uno studente, fonte di turbativa delle lezioni scolastiche e anche fonte di pericolo per sé e per gli altri.

L'Istituto proponeva appello e la Corte d'appello di Firenze, pur dando atto che nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno scolastico e il giorno delle dimissioni l'alunno in oggetto si era reso protagonista di episodi gravi (quali l'aver chiuso a chiave la classe e gettato dalla finestra la chiave, l'aver colpito con un calcio altro professore, preso di mira, rivolgendogli espressioni triviali, l'aver scagliato un barattolo di vernice contro una cassetta dell'aula di applicazioni tecniche, l'aver agitato un ombrello all'indirizzo del professore preso di mira), riteneva che le dimissioni del docente fossero prive di giusta causa, per cui il giudice dichiarava non dovuta al docente l'indennità di preavviso, con conseguente obbligo dello stesso alla restituzione di quanto a tale titolo ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado e con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

Il docente ha promosso ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte si è pronunciata con la Sentenza n. 1988/2008, rigettando il ricorso. Il ricorrente ha lamentato che l'attenzione della Corte si sia concentrata sull'alunno, sul suo comportamento e sull'attività posta in essere dalla scuola per il suo "recupero", piuttosto che sull'accertamento della violazione dell'art. 2087 c.c. ravvisabile nel comportamento dell'Istituto.

La Corte ha evidenziato che la censura è priva di pregio, proprio alla luce dell'invocato art. 2087 c.c., il quale fa carico al datore di lavoro di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità del dipendente, introducendo un dovere che trova fonte immediata e diretta nel rapporto di lavoro e la cui inosservanza, ove sia stata causa di danno, può essere fatta valere con azione risarcitoria, ovvero, come nel caso di specie, può connotare le rassegnate dimissioni del requisito della giusta causa.

Ad avviso della Corte, il giudice di appello ha posto a base della sua decisione una serie di argomentazioni, scandite dai passaggi logici e ha ritenuto la non sussistenza di una giusta causa di dimissioni.

Infatti, il giudice ha correttamente collocato la vicenda nello specifico contesto in cui la stessa si



era si era svolta, nel cui ambito andava preliminarmente evidenziato come una classe di prima media - ove confluivano 25-30 alunni di 10-11 anni con alle spalle percorsi scolastici nella scuola "elementare" assai disomogenei - fosse davvero un "coacervo" di pulsioni preadolescenziali che certamente metteva a "dura prova", da un punto di vista disciplinare prima ancora che pedagogico, il Corpo insegnante.

A questi "problemi fisiologici" si aggiungevano, poi, quelli ulteriori che i "casi di alunni difficili" - che davvero non mancavano mai in una classe - specificamente proponevano.

Proprio per questo, ha osservato il giudice, nel "bagaglio professionale" di ciascun docente di scuola media (soprattutto con riferimento alle problematiche disciplinari indotte dagli alunni della prima classe, spesso non ancora ben "inquadri" al termine della scuola primaria) non potevano mancare doti di pazienza e tolleranza, oltre a specifiche conoscenze psicopedagogiche dell'età evolutiva, essendo, uno dei compiti dell'istituzione scolastica e del suo corpo docente, quello di assicurare, nella prima fase di "approccio" degli alunni alla nuova realtà in cui sono inseriti, oltre agli aspetti strettamente didattici, anche un graduale inserimento ed un crescente conformarsi dei comportamenti agli standards minimi necessari per un proficuo lavoro di apprendimento.

### **VERSO LA STABILIZZAZIONE DEI POSTI DI SOSTEGNO**

Il decreto interministeriale con cui è stato disposto l'organico di diritto dei docenti statali (6.775 posti in meno dal prossimo anno scolastico) fa compiere, finalmente, un passo in avanti per la stabilizzazione dei posti di sostegno agli alunni disabili.

Innanzitutto viene fissato subito il numero massimo dei posti di sostegno (90.882), ripartendone una quota in posti stabili di diritto (circa 5mila più dell'anno scorso) e il resto in posti aggiuntivi.

Il decreto fissa anche i livelli di incremento dei posti fissi per il prossimo biennio che dovrebbero aumentare di circa 10 mila unità, facendo contemporaneamente diminuire i posti aggiuntivi di una identica quantità.

Nel 2010, secondo i livelli fissati dalla Finanziaria, il 70% dei posti di sostegno sarà stabile e compreso nell'organico di diritto.

Il decreto vieta anche di aumentare il numero di alunni per classe in presenza di alunno disabile.

### **TRATTAMENTO ECONOMICO SUPPLENTI DURANTE SOSPENSIONE LEZIONI**

Il trattamento economico e la durata dei contratti temporanei a tempo determinato sia per i Docenti che per il personale ATA, durante i periodi di sospensione delle lezioni, è stato definitivamente chiarito tra le OO.SS e il Ministero con la formulazione dell'art.40 comma 3 ( per i Docenti) e nell'articolo 60 comma 1 ( per gli ATA) in cui

viene regolamentata l'**interpretazione autentica data dall'ARAN nello scorso 30 Marzo 2006.**

In base a questi articoli ai fini del diritto alla retribuzione del supplente durante i periodi di sospensione dell'attività didattica, è rilevante che l'assenza del titolare sia continuativa, a prescindere dal fatto che sia esibita una o più certificazioni, anche con motivazioni diverse.

In questa maniera si prevede che, nella costituzione del rapporto di lavoro del personale assunto a tempo determinato, vada computato anche il periodo intercorrente la sospensione delle lezioni, qualora l'assenza del titolare venga effettuata, senza soluzione di continuità, per uno spazio temporale che inizi da una data anteriore di almeno 7 giorni la sospensione delle lezioni e cessi ad una data non inferiore a 7 giorni successivi la ripresa delle medesime.

Si rileva, pertanto, esclusivamente l'oggettiva sussistenza delle predette circostanze, unitamente all'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo.

Il Ministero con l'articolo 40 comma 3 e 60 comma 1 ha precisato che le vacanze vengono pagate:

- sia nel caso che l'assenza del titolare sia continuativa con un'unica certificazione medica CHE VA' DA ALMENO 7 GIORNI PRIMA CHE 7 GIORNI DOPO le vacanze : in questo caso va stipulato un contratto per l'intera durata dell'assenza del titolare che comprenda le vacanze;
- sia nel caso di certificazioni continuative senza stacco di 1 giorno e uno cade durante le vacanze senza che la titolare prenda servizio : in questo caso vengono stipulati due contratti continuativi che comprendono il pagamento delle vacanze.

Il pagamento delle vacanze non toccano se la titolare rientra in servizio prima delle vacanze o durante le vacanze e il contratto della supplente interrotto il 23 dicembre viene ripreso l'8 Gennaio.

Con questa interpretazione si chiarisce che, in presenza di sostanziale continuità dell'assenza del titolare, il supplente ha sempre diritto al trattamento economico a prescindere dalle motivazioni è/o unicità o meno della giustificazione da parte del titolare assente.

### **CONGEDI PARENTALI - ART. 32 E 47 D.L.VO 151/2001**

Il Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGF, ha fornito in data 25.10.2007 il proprio parere in merito alle disposizioni di cui agli artt. 32, 33 e 34 del decreto legislativo n. 151/2001, riguardanti il limite temporale dell'astensione dal lavoro di entrambi i coniugi nell'arco dei primo otto anni di vita del bambino.

Ciò è avvenuto a seguito di risposte in merito al fatto che alcune sezioni provinciali della Ragioneria Generale dello Stato avrebbero sollevato rilievi



sull'operato delle istituzioni scolastiche, imponendo alle stesse la limitazione dell'applicazione del trattamento economico più vantaggioso ai soli primi tre anni di vita del bambino, con una interpretazione restrittiva delle norme contrattuali che, secondo gli stessi era arbitrariamente riferita all'art. 34 del D.L.vo innanzi citato.

In proposito, si ritiene opportuno far notare che l'art. 47, commi 1 e 2, è richiamato dall'art. 12, comma 5 del CCNL 24.7.2003, e che l'art. 32 stesso D. Lvo, è integralmente richiamato al comma 7 dell'art. 12 CCNL innanzi citato, per cui questo Ministero fa proprie le deduzioni del MEF nel momento in cui si fa presente che le osservazioni delle Ragionerie Provinciali dello Stato trovano il loro fondamento nelle disposizioni di cui agli artt. 32, 33 e 34 del D.L.vo in parola, riguardante il limite temporale dell'astensione dal lavoro per entrambi i coniugi nei primi otto anni di vita del bambino per un massimo di dieci mesi (art.32), il prolungamento di detto limite per i casi specificatamente indicati nell'art. 33, il relativo trattamento economico e normativo (art. 34) nonché nell'orientamento dell'ARAN che, in materia di congedi parentali ha espresso il proprio parere con nota del 23 gennaio 2003.

Tanto premesso si comunica pertanto che in applicazione delle suindicate norme il trattamento economico intero deve corrispondersi, in via generale, per i primi 30 giorni se il congedo è fruito prima del compimento del terzo anno di vita del bambino; se, invece è fruito dopo il triennio, il trattamento economico è corrisposto per intero solo in presenza dei requisiti previsti dall'art. 33, ritenendo pertanto che, come sottolineato dal MEF, il comportamento assunto dalle Ragionerie provinciali è, allo stato, conforme al quadro normativo che regola la materia.

#### **CIRCOLARE INPS DEL 4.2.2008: INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE REQUISITI RIDOTTI**

L'indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti spetta ai lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, ma che nell'anno precedente abbiano lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità, ecc.) e che risultino assicurati da almeno due anni e possono far valere almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda.

Spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente e per un massimo di 180 giornate.

L'importo è pari al 35% della retribuzione giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 844,06 Euro, elevato a 1.014,48 Euro per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a 1.826,07 Euro.

La domanda di indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti deve essere presentata all'INPS

entro il 31 Marzo dell'anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro utilizzando il Modello DS21.

Alla domanda devono essere allegati:

- il Modello DL 86/88 bis con la dichiarazione del datore di lavoro presso il quale è stata prestata la propria attività nel corso dell'anno precedente;
- la richiesta di detrazione d'imposta.

I moduli possono essere scaricati sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) nella sezione moduli.





**GILDA DEGLI  
INSEGNANTI**

## **PRECARI: SCATTI DI ANZIANITÀ, AVANTI TUTTA!**

### **PROSEGUE CON SUCCESSO LA BATTAGLIA DELLA GILDA DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA**

*Prosegue la battaglia della Gilda degli Insegnanti contro le discriminazioni sul fronte retributivo tra personale docente di ruolo e precari. Appellandosi alla sentenza della Corte di Giustizia europea, secondo la quale anche i docenti a termine hanno diritto agli scatti di anzianità, nello scorso novembre l'associazione ha segnalato questa importante novità giuridica e, da allora, gli insegnanti precari e neoimmessi in ruolo continuano senza sosta ad affollare le sedi provinciali della Gilda per presentare tutta la documentazione necessaria per ricorrere al giudice del lavoro e ottenere le differenze retributive dovute. “Mentre noi ci mobilitavamo già a novembre per difendere questo sacrosanto diritto dei precari – afferma la Gilda – il resto dei sindacati taceva. E ora, a due mesi di distanza, anche altre sigle sindacali si accorgono della grande possibilità offerta dalla sentenza della Corte di Giustizia europea. Di fronte a questo inammissibile ritardo – conclude – la nostra associazione rivendica il ruolo da sempre svolto in favore dei colleghi precari e li invita ancora una volta a rivolgersi presso le proprie sedi territoriali per chiedere il rispetto dei loro diritti”.*



## **LE NOVITÀ NEL CCNL 2006/2009 PER IL PERSONALE PRECARIO DELLA SCUOLA STATALE**

### **Articolo 1 : validità delle norme contrattuali per tutto il personale compreso il personale a tempo determinato**

La prima importante novità è aver precisato, già nell'articolo 1, che tutte le norme contrattuali, valgono per tutto il personale della scuola sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. Questa dichiarazione di principio, comunque sottintesa nei contratti precedenti, permetterà di evitare interpretazioni restrittive delle norme contrattuali nei confronti dei supplenti.

### **Articolo 12 : personale precario in astensione obbligatoria**

Si chiarisce che le lavoratrici assunte a tempo determinato in astensione obbligatoria, oltre ad aver diritto alla piena retribuzione già sancita con la sequenza contrattuale ART.142 del 2005 sono da considerare in servizio a tutti gli effetti. Pertanto, in caso di proroga del contratto, hanno pieno diritto alla stessa ferma restando che, naturalmente, sarà prorogato anche il supplente che le sostituisce fino al termine del periodo di astensione obbligatoria.

### **Articoli 25 e 44: diritto a chiedere il part-time anche per il personale a tempo determinato**

Nell'articolo 25 ( per i Docenti) e nell'articolo 44 ( per gli ATA) si chiarisce definitivamente che il personale a tempo determinato ha diritto a chiedere il regime part-time al momento dell'assunzione.

### **Articolo 37: proroga per gli scrutini e gli esami in caso di rientro del titolare dopo il 30 Aprile**

Con la modifica apportata si prevede che, in caso di rientro del docente titolare dopo il 30 Aprile, il supplente abbia diritto alla proroga fino agli scrutini e alle valutazioni ( esami) finali, mentre finora il contratto si interrompeva al termine delle lezioni.

### **Articoli 40 e 60:**

#### **1) retribuzione per i periodi di sospensione dell'attività didattica**

E' stata recepita nell'art.40 comma 3 ( per i Docenti) e nell'articolo 60 comma 1 ( per gli ATA) l'**interpretazione autentica del Marzo 2006** in base al quale, ai fini del diritto alla retribuzione del supplente durante i periodi di sospensione dell'attività didattica, è rilevante che l'assenza del titolare sia continuativa, a prescindere dal fatto che sia esibita una o più certificazioni, anche con motivazioni diverse.

#### **2) retribuzione della domenica( e del sabato per i servizi su 5 giorni) nel caso si effettui l'intero orario settimanale.**

Nell'articolo 40 comma 3 ( per i Docenti) e nell'articolo 60 comma 2 ( per gli ATA) viene ribadito, in modo più chiaro, quanto già previsto dal precedente contratto ( l'art.142 richiamava il diritto al riposo settimanale sancito dall'art.2109 del Codice Civile), in merito alla retribuzione della Domenica nel caso si sia effettuato l'intero orario settimanale in 5 o 6 giorni.

Nel caso si sia svolto l'intero servizio su 5 giorni era già prevista la retribuzione anche del sabato.

### **Articoli 56, 82 e 83: validità, per il calcolo del TFR, del salario accessorio fisso( CIA ed RPD e indennità di direzione)**

E' da segnalare l'aggiunta ai fini del calcolo del TFR e quindi anche della previdenza integrativa del salario accessorio ( CIA, RPD, Indennità di direzione). Questa operazione garantisce in particolare coloro che sono già in regime di TFR (prevalentemente precari), che potranno vedere valutato ai fini della liquidazione/pensione integrativa anche le retribuzioni accessorie fisse che rappresentano circa il 5% del salario per il personale ATA e il 10% per il personale Docente. Inoltre l'eventuale intervento, previsto nella sequenza contrattuale ( art.90), potrebbe ulteriormente incrementare tale beneficio introducendo una 13.ma mensilità sia per la CIA che per la RPD.

### **Articoli 82 e 83: corresponsione dell'una - tantum anche ai lavoratori a tempo determinato.**

L'articolo 83 comma 4 ( per i Docenti) e l'articolo 82 comma 13 ( per gli ATA) prevedono che l'una-tantum sia assegnata anche al personale a tempo determinato, in proporzione al servizio prestato nei periodi di riferimento.

### **Articolo 90: progressiva equiparazione dei trattamenti del personale a tempo determinato con quello a tempo indeterminato.**

Nell'articolo 90 comma 6 si fa esplicito riferimento, tra gli obiettivi della sequenza contrattuale ad una progressiva equiparazione tra insegnanti a tempo determinato ed insegnanti a tempo indeterminato. In tale occasione, naturalmente, l'obiettivo sarà l'equiparazione salariale e del trattamento di malattia anche per il personale ATA.





**PER TUTTI COLORO CHE SONO ISCRITTI AL SINDACATO NELLA QUOTA DI  
ISCRIZIONE DI 7 EURO E' COMPRESA L'ASSICURAZIONE CON LA REALE MUTUA**

La garanzia è prestata esclusivamente per la responsabilità civile ricadente sugli assicurati per danni arrecati direttamente alla pubblica amministrazione o a terzi in conseguenza a comportamenti degli alunni trovatisi sotto la responsabilità degli assicurati stessi. La garanzia vale anche quando la pubblica amministrazione abbia risarcito il terzo e agisca in via di rivalsa nei confronti degli assicurati.

La garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti dall'eventuale svolgimento di incarichi di preposto al servizio di sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro.

**COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**

Ricordiamo che tutti i nostri associati, attraverso l'iscrizione al sindacato, risultano anche assicurati con due polizze, una di responsabilità civile contro terzi ed una di infortuni in itinere (quindi durante la permanenza nel luogo di servizio e fino ad un'ora prima e dopo il termine dell'orario di servizio nel percorso casa-lavoro).

Per l'apertura del sinistro, che deve avvenire entro 40 giorni dall'incidente, l'insegnante deve:

- compilare, con dati il più possibile precisi, l'apposito modulo di denuncia del sinistro (reperibile nei nostri siti nazionali: [www.samgilda.it](http://www.samgilda.it) e [www.samnotizie.it](http://www.samnotizie.it));

il Segretario Provinciale della GILDA deve:

- dichiarare (nell'apposito modulo) che l'insegnante è veramente iscritto al nostro sindacato;
- inviare alla Segreteria Nazionale:
  - a) il modulo con la denuncia del sinistro, sottoscritto dall'insegnante;
  - b) la dichiarazione del Segretario Provinciale della GILDA riguardante l'iscrizione dell'insegnante al Sindacato;
  - c) ogni altra documentazione utile, almeno:
    - il verbale del pronto soccorso (nel caso di infortunio);
    - il verbale di denuncia dell'incidente presentato a scuola (nel caso di responsabilità civile).

Sarà la Segreteria Nazionale a controfirmare la dichiarazione del Segretario Provinciale e ad inviare alla Reale Mutua Assicurazioni la richiesta di apertura del sinistro, il tutto ENTRO I 40 GIORNI DALL'INCIDENTE.

Gli insegnanti devono conservare i documenti originali, da esibire ai competenti:

- a) medico incaricato (infortunio) oppure
- b) perito (responsabilità civile),

che contatteranno i singoli docenti per un incontro utile alla valutazione dei danni e la conseguente liquidazione.

**CHIUSURA DI SINISTRO**

Nel caso di infortunio più grave che abbia richiesto un ricovero o una terapia prolungati, non evidenti dall'originale certificato che è stato già utilizzato per la richiesta di apertura del sinistro presso l'Assicurazione (pratica istruita dalla sede nazionale della GILDA, a Trieste), è opportuno inviare una conclusiva certificazione - o dell'INAIL o del proprio medico curante - per la chiusura del sinistro. Il certificato, che va inviato dall'interessato direttamente al GILDA via fax al n. 040 7606176, deve dichiarare la guarigione e l'esistenza o meno di postumi.

Sarà compito della sede nazionale inviare alla Compagnia di Assicurazione la conseguente richiesta di chiusura del sinistro.

In tal modo il perito liquidatore sarà avvisato e si metterà in contatto con l'infortunato, che potrà esibire tutta la documentazione utile a quantificare il danno.

**GILDA DEGLI INSEGNANTI CATANIA**

**Via Vincenzo Giuffrida 172**

**Tel.: 095.432850 Fax: 095.504016**

**E-mail : [vincenzonicolosi@alice.it](mailto:vincenzonicolosi@alice.it)**

**Sito Web : [www.gildacatania.it](http://www.gildacatania.it)**

**COORDINATRICE PROVINCIALE:**

*prof.ssa Cavallaro Cettina*

**VICE COORDINATORE PROVINCIALE:**

*prof.re Tortorici Filippo*

**COORDINATORE PRECARI:**

*prof.re Nicolosi Vincenzo*